



Comune di San Giuliano Milanese

Città Metropolitana di Milano

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

RIEPILOGO SITUAZIONE DEBITORIA

PREMESSA

Il ricorso alla procedura di predissesto ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL si è reso necessario sia per il cospicuo ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUEL, sia per il fallimento della partecipata Genia spa per cui l'Ente ha ritenuto opportuno avvalersi della procedura di concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 124 della Legge Fallimentare.

Si fa presente che il disavanzo di amministrazione determinato nell'ultimo rendiconto approvato (2016) è dovuto al riaccertamento straordinario dei residui effettuato in data 01/01/2015, in quanto l'avanzo di amministrazione è risultato incapiente alla copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità. In tale sede l'Ente ha provveduto alla rateizzazione del disavanzo in trent'anni, ai sensi dell'art.3, comma 7, D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/2015.

RIEPILOGO SITUAZIONE DEBITORIA

art. 194 del TUEL	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI	
lettera a)	DAS srl - 2015 - Disinfestazione presso immobili comunali - decreto ingiuntivo n. 18581/2016 del Giudice di Pace	3.391,32
lettera e)	COFELY ITALIA spa - 2015 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoj, Toscana e piscina via Risorgimento	60.987,28
lettera e)	COFELY ITALIA spa - 2016 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoj, Toscana e piscina via Risorgimento	21.201,81
	Gritti sas - 2015 - consumo gas impianti sportivi	3.510,53
	Gritti sas - 2016 - consumo gas impianti sportivi	62.843,65
	Heracomm - 2015 - fornitura energia elettrica impianti sportivi	65.037,40
lettera e)	Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica impianti sportivi	6.590,41
	Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica piscina via Risorgimento	4.451,48
	Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua impianti sportivi	29.421,17
	Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua piscina via Risorgimento	34.002,93
	Amiacque srl - 2016 -fornitura acqua impianti sportivi	50.650,74
	Centro Studi PIM - 2010/2016 - quote associative (ripartito dal 2017 in sette annualità)	64.750,00
lettera e)	ASSEMI - 2009 - Erogazione servizi centri diurni disabili CDD	9.726,82
lettera e)	Comune di Milano - 2010/2016 - Trasporto pubblico locale linea 130 e 140 (ripartito dal 2017 in sette annualità)	1.700.000,00
	Totale debiti fuori bilancio	2.116.565,54
art. 124 legge fallimentare	PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE GENIA SPA	6.000.000,00
	Totale generale	8.116.565,54

Si precisa che tra i debiti fuori bilancio riconoscibili non rientra l'importo di Euro 21.516,81 relativo al creditore Cofely Italia spa per spese di riscaldamento degli immobili comunali, indicato a pag 107 del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in quanto trattasi di una spesa derivante da contratto di servizio a cui corrisponde una regolare copertura in bilancio.

IMPUTAZIONE A BILANCIO DEI DEBITI

L'Ente ha provveduto al riconoscimento di tutti i debiti fuori bilancio ed al ripiano degli stessi. Ha concordato con due soggetti creditori (Comune di Milano e Centro Studi PIM) un piano di rateizzazione che si concluderà entro il 2023. Tutti i debiti sono stati pagati per la competenza 2017.

L'Ente ha inoltre provveduto a stanziare apposito capitolo di bilancio per finanziare la proposta di concordato fallimentare per Genia spa.

Nella successiva tabella sono evidenziati i dettagli di ciascun debito.

DELIBERE	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	Importo totale	Quota su bilancio 2017	Quota su bilancio 2018	Quota su bilancio 2019	Quota su bilancio 2020	Quota su bilancio 2021	Quota su bilancio 2022	Quota su bilancio 2023
CC n. 25 del 30/03/2017	DAS srl - 2015 - Disinfestazione presso immobili comunali - decreto ingiuntivo n. 18581/2016 del Giudice di Pace	3.391,32	3.391,32	-	-	-	-	-	-
CC n. 23 del 30/03/2017	COFELY ITALIA spa - 2015 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoj, Toscana e piscina via Risorgimento	60.987,28	60.987,28	-	-	-	-	-	-
	COFELY ITALIA spa - 2016 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoj, Toscana e piscina via Risorgimento	21.201,81	21.201,81	-	-	-	-	-	-
	Gritti sas - 2015 - consumo gas impianti sportivi	3.510,53	3.510,53	-	-	-	-	-	-
	Gritti sas - 2016 - consumo gas impianti sportivi	62.843,65	62.843,65	-	-	-	-	-	-
	Heracomm - 2015 - fornitura energia elettrica	65.037,40	65.037,40	-	-	-	-	-	-
	Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica	6.590,41	6.590,41	-	-	-	-	-	-
	Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica piscina via Risorgimento	4.451,48	4.451,48	-	-	-	-	-	-
	Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua impianti sportivi	29.421,17	29.421,17	-	-	-	-	-	-
	Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua piscina via Risorgimento	34.002,93	34.002,93	-	-	-	-	-	-
	Amiacque srl - 2016 -fornitura acqua impianti sportivi	50.650,74	50.650,74	-	-	-	-	-	-
CC n. 24 del 30/03/2017	Centro Studi PIM - 2010/2016 - quote associative (ripartito dal 2017 in sette annualità)	64.750,00	8.750,00	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,35
CC n. 26 del 30/03/2017	ASSEMI - 2009 - Erogazione servizi centri diurni disabili CDD	9.726,82	9.726,82						
CC n. 22 del 30/03/2017	Comune di Milano - 2010/2016 - Trasporto pubblico locale linea 130 e 140 (ripartito dal 2017 in sette annualità)	1.700.000,00	242.857,15	242.857,14	242.857,14	242.857,14	242.857,14	242.857,14	242.857,15
	Totale debiti fuori bilancio	2.116.565,54	603.422,69	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,50
CC n. 61 del 22/12/2016	Proposta concordato fallimentare Genia spa	6.000.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00	1.050.000,00	500.000,00	-	-	-
	TOTALI	8.116.565,54	3.053.422,69	2.252.190,47	1.302.190,47	752.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,50

RIEPILOGO FORME DI FINANZIAMENTO

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale debiti fuori bilancio	2.116.565,54	603.422,69	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,50
Finanziato con entrate correnti		603.422,69	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,47	252.190,50
Concordato fallimentare Genia spa	6.000.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00	1.050.000,00	500.000,00	-	-	-
Finanziato con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione		1.500.000,00	1.866.344,46			-	-	-
Finanziato con fondo pluriennale vincolato		950.000,00				-	-	-
Finanziato con entrate correnti			133.655,54	1.050.000,00	500.000,00	-	-	-
TOTALE	8.116.565,54							
Riepilogo mezzi di finanziamento								
a) avanzo di amministrazione	3.366.344,46							
b) fondo pluriennale vincolato	950.000,00							
c) entrate correnti	3.800.221,08							
TOTALE	8.116.565,54							

a) È stato applicato l'avanzo di amministrazione – fondo vincolato a specifica destinazione – risultante dal rendiconto 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/05/2017 e confermato dalle risultanze dell'avanzo presunto 2017 come da allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 22/12/2017.

b) Il fondo pluriennale vincolato si è generato con la riscrizione nell'esercizio 2017 dell'impegno registrato sul bilancio 2016 relativo alla prima rata del concordato fallimentare di Genia spa di € 950.000,00.

c) Per poter implementare le entrate correnti l'Ente ha fatto ricorso alla concessione per il recupero dell'evasione tributaria, come risulta dall'aggiudicazione della procedura negoziata, approvata con determinazione dirigenziale n. 269 del 28/04/2017. Si specifica che il recupero dell'evasione riguarda i tributi: IMU - imposta municipale unica, TASI - tassa per i servizi indivisibili, ICP - imposta comunale sulla pubblicità e TARI - tariffa per igiene urbana.

La successiva tabella mostra i risultati attesi dal recupero dell'evasione tributaria in concessione sulla base delle attività fino ad ora svolte ed è aggiornata con i dati inseriti nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/01/2018:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dimostrazione dei proventi del recupero dell'evasione tributaria in concessione	4.800.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	200.000,00	-	-



Comune di San Giuliano Milanese

CONTENZIOSI PENDENTI

	<u>Oggetto contenzioso</u>	<u>Anno</u>	<u>Valore causa</u>	<u>Note</u>
1	<p><u>A.M.A</u> COMPETENZA: SERVIZI SOCIALI</p> <p>Ricorso promosso avanti il TAR previa sospensione cautelare della comunicazione del Settore Sociale dell'Ente del 14.1.15 con il quale si è disposto il rigetto parziale del ricorso avverso la comunicazione della graduatoria provvisoria del bando ERP anno 2014, definendo quindi il punteggio assegnato ai fini della graduatoria definitiva. <u>Incarico ad Avv.ti Luca Griselli e Marco Salina.</u> Ordinanza n. 1030 del 30.7.15: il TAR Lombardia accogliendo le difese dell'Ente, ha respinto l'avversaria istanza cautelare. Udienza pubblica 11.12.2017: il TAR ha trattenuto la causa per la decisione.</p>	ANNO 2015	Senza ricadute economiche.	CHIUSO con Sentenza n. 2399 in data 11.12.17: il TAR ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge.
2	<p><u>A.M.A</u> COMPETENZA: SERVIZI SOCIALI</p> <p>Ricorso promosso avanti il TAR previa sospensione cautelare della comunicazione del Funzionario Responsabile del Settore Sociale e Assistenziale dell'Ente del 14.1.2015 con il quale si è disposto il rigetto parziale del ricorso avverso la comunicazione della graduatoria provvisoria del bando ERP anno 2014, definendo quindi il punteggio assegnato ai fini della graduatoria definitiva, con ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. <u>Incarico ad Avv.ti Luca Griselli e Marco Salina.</u> Ordinanza n. 914/17: accogliendo le difese svolte in udienza, ha respinto l'avversaria istanza cautelare.</p>	ANNO 2017	Senza ricadute economiche.	
3	<p><u>A.P. ITALIA SRL</u> COMPETENZA: TECNICO</p> <p>Ricorso avanti il TAR contro ANAS SPA, Comune e Genia, per l'annullamento di n. 2 diffide emesse dall'ANAS di rimozione di 2 impianti pubblicitari installati nel territorio di San Giuliano Mil.se, e per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per essere stata costretta</p>	ANNO 2012	Valore causa: indeterminabile. Richiesti Euro 70.000.	

	<p>alla rimozione dei suddetti impianti, previa ammissione di CTU. <u>Incarico ad Avv. Claudio Linzola.</u> Non è stata fissata prima udienza. In data 21.09.17 il Tar ha comunicato che se entro 180 giorni (dal 19.9.2017) non verrà presentata nuova istanza di fissazione d'udienza, il ricorso verrà dichiarato perento.</p>			
4	<p><u>B.M.L.</u> COMPETENZA: TECNICO</p> <p>Atto di citazione contro il Comune, la Provincia di Milano, la Rete Ferroviaria Italiana Spa, la Terna Spa, avanti la Corte d'Appello di Milano in merito alle determinazioni dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione d'urgenza dei terreni della ricorrente. Sentenza n. 4689/2013 del 13.03.13, depositata in data 27.12.13 in cui la Corte d'Appello dichiara il difetto di legittimazione passiva di Terna Spa; in accoglimento dell'opposizione, determina l'indennità di asservimento in €.82.095,79 e l'indennità di occupazione in €.18.096,57. APPELLO dell'Ente avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza 4689/13 della Corte d'Appello. Ricorso incidentale proposto dal ricorrente per respingere il ricorso principale promosso dal Comune e per revocare con o senza rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, la sentenza n. 4689/2013 e, in via subordinata e previa sospensione del giudizio, di rinviare gli atti alla Corte Costituzionale in ordine alle questioni di legittimità costituzionale. <u>Incarico ad Avv. Riccardo Marletta.</u> Non è stata fissata la prima udienza.</p>	<p>ANNO 2007</p> <p>ANNO 2014</p> <p>appello</p>	<p>SENTENZA 1° GRADO n. 4689/2013 di condanna in solido al pagamento di €.100.192,36: - indennità di asservimento €.82.095,79 - indennità di occupazione €.18.096,57; - oltre interessi dalla data del decreto di asservimento sino al deposito.</p>	<p>Comunicazione dell'Avv. Marletta del 28.11.2016: ritiene che via sia un'ipotesi di parziale soccombenza. Deposito a bilancio dell'Ente €39.500,00 (quota Comune). Riconoscimento debito fuori bilancio con delibera C.C. n. 45 del 26.11.15.</p>
5	<p><u>C.M.A. + ALTRI ASSEGNATARI</u> COMPETENZA: TECNICO</p> <p>Ricorsi (n. 17) promossi avanti il Tribunale di Lodi dagli assegnatari del diritto di superficie alloggi (aree PdZ 2SG1 II° Sesto Ulteriano) avverso cartelle esattoriali di Equitalia di pagamento dell'acconto conguaglio indennità di esproprio terreni Sig. R.G.. <u>Incarico ad Avv. Giovanni Brambilla Pisoni.</u> Udienza 06.10.17 per la trattazione congiunta di tutte le vertenze: all'esito della discussione, il Giudice si è riservato la decisione sulla sospensiva delle cartelle. Domanda di mediazione promossa dai ricorrenti in data 04.10.17 all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Provvedimento di scioglimento della riserva depositato in data 27.10.17: il Giudice, preso atto della pendenza della mediazione innanzi all'organismo di mediazione di Milano al fine di quantificare gli importi</p>	<p>ANNO 2017</p>	<p>Valore causa: in totale €456.041,13.</p>	<p>Comunicazione dell'Avv. Brambilla Pisoni del 20.9.2017: ritiene che la sospensione dell'esecutività delle cartelle e del ruolo proposta dagli oppositori, cagiona un pregiudizio all'Amministrazione, poiché non può procedere con il recupero coattivo degli importi a debito degli assegnatari e loro</p>

esattamente dovuti dai singoli assegnatari e aventi causa, ha rinviato la vertenza all'esito del procedimento di mediazione, ovvero all'udienza del 23.3.2018, confermando la sospensione dell'esecutività delle cartelle esattoriali opposte.

La procedura di mediazione non è andata a buon fine per la indisponibilità degli istanti ad accettare le condizioni poste dall'Ente sulla verifica contabile degli importi dovuti dagli assegnatari / successivi acquirenti.

aventi causa, sino all'esito del giudizio di merito. Quanto al merito, il legale ritiene che la richiesta economica di conguaglio delle indennità di esproprio e occupazione temporanea di urgenza corrisposte al signor Rota sia legittima.

6 C.E.
COMPETENZA:
TECNICO

Ricorso avanti il **Tribunale di Lodi** promossa per l'annullamento previa ANNO
sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'ordinanza-ingiunzione n. 90, 2015
prot. n. 9539/15, con la quale è stato disposto il pagamento dell'importo
di €.18.591,53 a titolo di interessi calcolati sugli oneri concessori e sulle
sanzioni, nel periodo dal 24/12/10 al 5/3/15.

Incarico ad Avv. Riccardo Marletta.

Udienza 24.02.17 per la precisazione delle conclusioni: il Tribunale, a
seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in
decisione. Il Giudice ha fissato l'udienza di trattazione al 1.12.2017.

Approvazione **atto transattivo** con deliberazione G.C. n.185 del
01.08.17 nel quale viene stabilito, tra l'altro, che il Comune rinunci
all'importo di €.18.591,53, portato dall'ordinanza-ingiunzione n. 90-9539
del 10/3/15; il Sig. Cavalloni si obbliga altresì ad abbandonare il giudizio
- a spese integralmente compensate.

Valore causa: Avere
€.18.591,53 x interessi sugli
oneri urbanistici.

Prossimamente chiusa a
gennaio 2018. Arriverà
atto transattivo firmato.

7 COMUNE DI
MILANO
COMPETENZA:
TRIBUTI

Ricorso dinanzi la **Commissione Tributaria Provinciale** di Milano ANNO
avverso avvisi di accertamento ICI anni 2001-2005. 2007

Sentenza n. 410/26/07 del 30.04.08: accoglimento parziale dei ricorsi
dichiarando non dovute le sanzioni irrogate dal Comune impositore
confermando per il resto gli avvisi di accertamento impugnati.

Appello del Comune di Milano avanti la **Commissione Tributaria** ANNO
Regionale avverso la sentenza di primo grado. 2009

Sentenza n. 90/8/10 del 05.10.10: respinto l'appello del ricorrente, appello
conferma sentenza di 1° grado.

APPELLO del Comune di Milano avanti la **Corte di Cassazione** ANNO
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. 2012

Incarico ad Avv. Brunello De Rosa.

appello

Valore causa: Avere
€.121.296 x ICI anno 2005.

Il legale in data 19.01.17 ha comunicato che il Comune di Milano non ha intenzione di abbandonare il ricorso in quanto la materia del contendere non è cessata. Udiienza 06.02.18 ore 10:00.

8 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE/ASS. FRATERNITA' ENTE MORALE ONLUS
COMPETENZA: SERVIZI SOCIALI

Ricorso in appello promosso dal Comune di San Donato Milanese avanti al **Corte d'Appello di Brescia**, per chiedere al Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di 1° grado n. 398/2017, e nel merito, in riforma totale o parziale dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Comune di San Donato Milanese, riconoscendo il Comune di San Giuliano Milanese quale soggetto obbligato a corrispondere gli oneri economici relativi alla collocazione della minore S.M. presso una famiglia dell'Associazione Fraternità Ente Morale Onlus

Nel ricorso di 1° grado R.G. N.100/15 avanti il Tribunale di Cremona, l'Associazione Fraternità aveva richiesto al Giudice di accertare il debito del Comune di San Donato Milanese per il pagamento delle rette mensili per €114.402,00 il periodo 2011-2014 oltre oneri per il prosieguo del collocamento in comunità. L'Ente era stato chiamato in causa dal Comune di San Donato Milanese. La sentenza n. 398/2017 ha condannato il Comune di San Donato Milanese a sostenere gli oneri economici relativi all'inserimento della minore; al pagamento in favore dell'Associazione Fraternità della somma di €153.018,50 oltre le rette dovute per l'anno 2016 sino all'interruzione della prestazione, oltre interessi legali; alla rifusione al Comune di San Giuliano Milanese della retta pagata per il trimestre 2010, di €8.640,00 oltre interessi, oltre alla rifusione delle spese legali pari ad €4.000,00, oltre accessori di legge.

Incarico ad Avv. Barbara Roberta Radaelli.

Udiienza 04.12.17: il Collegio ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni al 13.11.2019.

ANNO 2017

Valore causa: Richiesti in 1° grado €114.402,00 oltre oneri x rette

SENTENZA 1° GRADO: avere dal Comune di San Donato Milanese €8.640,00 oltre interessi dal 27.11.2015 sino al saldo + spese legali €4.000,00, oltre accessori di legge.

Comunicazione dell'Avv. Radaelli: ritiene che la definizione del Giudizio sarà presumibilmente non prima del febbraio 2020, considerato che l'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata il 13.11.2019. Nella considerazione delle variabili connesse alla normale alea di causa, legata al profilo terzo del Giudicante, non si può in ogni caso omettere la considerazione che la Corte di Appello si sia espressa in questa prima fase a favore dell'Appellante Comune di San Donato Milanese, accogliendone l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, all'esito di una valutazione prudenziale legata alla necessità di scongiurare il c.d. danno erariale ed alla particolare inaffidabilità nell'eventuale restituzione, totale o parziale, delle somme da parte della Onlus, ovvero

				a seguito di una valutazione nel merito. Alla luce delle svolte considerazioni, l'Avvocato ha precisato che in caso di accoglimento dell'Appello, anche nella fattispecie di parziale riforma della sentenza di primo grado, la conseguente pronuncia da cui deriverà l'obbligazione pecuniaria ricadrà sul Comune di San Giuliano Milanese, Terzo chiamato, circostanza che ritiene debba essere considerata.	
9	<u>DUSSMAN SERVICE SRL</u> COMPETENZA: EDUCAZIONE/ ECONOMATO	Ricorso promosso avanti il TAR contro il Comune di San Giuliano Milanese, la C.U.C. dei comuni di San Giuliano Milanese, Locate Triulzi, San Donato Milanese e Segrate, e la Gemeaz Elior SPA, per ottemperanza alla sentenza del TAR n. 1396/2017, emessa nel contenzioso RGNR 17/2017, e per l'annullamento della deliberazione di G.C. n. 153/2017, chiedendo al TAR " chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza" alla sentenza n. 1396/2017. <u>Incarico ad Avv. Giovanni Brambilla Pisoni.</u> Udienza in Camera di Consiglio per la discussione 19 dicembre 2017.	ANNO 2017	CHIUSA con Sentenza n. 2469 pubblicata il 22.12.2017: il TAR ha dichiarato il ricorso INAMMISSIBILE, a spese di giudizio compensate tra le parti, il ricorso per ottemperanza proposto da DUSSMANN Service.	
10	<u>ENEL SOLE SRL</u> COMPETENZA: TECNICO	Ricorso avanti il TAR per l'annullamento della comunicazione prot. 51496/13 di richiesta versamento dell'importo di €.160.000,00 dovuto a titolo di canone comunale non ricognitorio per l'anno 2013; e della delibera C.C. n. 35/13 di approvazione del suddetto Regolamento. <u>Incarico ad Avv. Carlo Andena.</u> Non è stata fissata la prima udienza.	ANNO 2013	Valore causa: Avere €.160.000 x canone.	
11	<u>ENI</u> COMPETENZA: Affari Generali/ TECNICO/	Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Lodi per la chiesta di risarcimento danni pari ad Euro 16.104.908,19, oltre interessi, a titolo di rivalsa nei confronti del Comune, in quanto somma già inserita nel passivo di Genia Energia a sua volta insinuato in Genia Spa.	ANNO 2017	Valore causa: Richiesti €.16.104.908,19 oltre interesse per risarcimento danni.	Comunicazione dell'Avv. Brambilla Pisoni del 27.11.2017: ritiene che il livello di passività

FINANZIARIO/ PARTECIPATE/	<u>Incarico ad Avv. Giovanni Brambilla Pisoni.</u> Deposito in via telematica comparsa di costituzione 09.11.17. E' stato contestato il fondamento stesso della domanda di Eni, sollevando una serie di eccezioni preliminari e pregiudiziali quali: l'incompetenza del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale delle Imprese di Milano, la carenza di legittimazione ad agire e l'improcedibilità delle domande, e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei motivi di diritto. Inoltre è stata richiesta la citazione in garanzia e manleva di alcuni terzi individuati nei soggetti rinviati a giudizio nei procedimenti penali avanti il Tribunale di Lodi per i reati commessi a danno di Genia Energia (in cui il Comune si è costituito parte civile). Udienza 03.10.18.	potenziale sia remoto.	
12 <u>ENNETIELLE</u> COMPETENZA: TECNICO	Ricorso al TAR promosso da Ennetielle contro Parco Agricolo Sud e Comune per annullamento delibera consiglio direttivo del parco del 25.07.2003 e condanna dei resistenti al risarcimento del danno. Sentenza n. 2561/2013: il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ennetielle. APPELLO avanti il Consiglio di Stato promosso da Ennetielle per l'annullamento e/o riforma sentenza del Tar. <u>Incarico ad Avv. Riccardo Marletta.</u> Non è stata fissata la prima udienza.	ANNO 2003 Valore causa: Richiesti in 1° grado €48.433.638 x risarcimento danni.	Comunicazione dell'Avv. Marletta del 28.11.2017: ritiene che le probabilità di accoglimento del ricorso della Società siano ridotte, atteso che lo stesso potrebbe essere ritenuto inammissibile sotto svariati profili e in ogni caso infondato nel merito. Ipotesi di esito favorevole.
13 <u>GENIA –</u> <u>Procedimento</u> <u>Penale Esposto</u> <u>Gestione Servizi</u> <u>E Appalti</u> 2005/2009 COMPETENZA: Affari Generali/ TECNICO/ FINANZIARIO/ PARTECIPATE	Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5485/2013 r.g.n.r. avanti il Tribunale di Lodi e guardanti le vicende societarie del Gruppo Genia spa, di cui al l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare prot. n. 45176 in data 22.11.2016, per i reati previsti nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, ivi compresi quelli di immagine subiti dall'Ente in conseguenza dei fatti contestati. <u>Incarico ad Avv. Fabrizio Gobbi dello Studio Dominioni Gobbi e Associati.</u> Udienza 16.01.17: costituzione in giudizio. Udienza 27.9.2017 per le conclusioni delle difese e la decisione: in esito al giudizio abbreviato, il Gup ha pronunciato il dispositivo di sentenza n. 869/17 di assoluzione per due imputati. Udienza dibattimentale 12.10.2017: il PM ha provveduto a chiedere	ANNO 2016 Senza ricadute economiche.	

l'integrazione del decreto che dispone il giudizio in quanto per errore non riportava più il capo 3 (falso in bilancio, dichiarato prescritto) che deve rimanere in quanto richiamato nella formulazione del reato di bancarotta di cui al capo 2. Il Tribunale ha quindi disposto la notifica dell'imputazione integrata e corretta agli imputati, rinviando il procedimento all'udienza del 23 novembre 2017.

Udienza dibattimentale 23.11.17: il Tribunale ha pronunciato sentenza di estinzione del reato con riguardo al capo 5 contestato ad alcuni imputati.

Udienza dibattimentale 14.12.17. istanza di patteggiamento per l'imputato Gilardetti col consenso del P.M., per cui il Tribunale ha rinviato per la decisione al 17 gennaio 2018 avanti ad altro Collegio (per evitare che si formino problemi di incompatibilità dei giudicanti); richiesta di giudizio abbreviato per la difesa Colpani, condizionato alla consulenza tecnica di parte (che era stata respinta dal Gip) e il Tribunale si è riservato l'ammissione e ha rinviato all'udienza dell'1 febbraio 2018 anche per la richiesta prove e la definizione dei documenti acquisibili con riguardo alle altre posizioni che procedono col rito ordinario.

Sentenza n. 869/17 in data 27.9.2017: in esito al giudizio abbreviato gli imputati Toni e Mirabella sono stati assolti.

- 14 GENIA – AZIONI
DI NULLITA' 1^
FASE
COMPETENZA:
Affari Generali/
TECNICO/
FINANZIARIO/
PARTECIPATE
- Azioni di nullità degli atti costitutivi delle società partecipate di Genia spa per le violazioni di statuto e di legge, ed ogni altra domanda consequenziale alla dichiarazione di nullità proposte dal Comune avanti il **Tribunale di Lodi.**
- Sentenza** n.22/15 del Tribunale di Lodi Sezione Fallimentare con la quale il Giudice ha dichiarato il fallimento di Genia. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo civile.
- Ordinanza** del 04.03.16 di dichiarazione di estinzione del processo.
- APPELLO** notificato in data 08.07.2016 avanti la **Corte d'Appello** di Milano per la riforma dell'ordinanza Tribunale.
- Incarico Avv. Filippo Carimati.
- Udienza 24.03.17: in considerazione della prossima presentazione della proposta di concordato è stato disposto un rinvio.
- Presentazione proposta di concordato depositata in data 08.08.17 presso il Tribunale di Lodi, con riserva di depositare le proposte di concordato anche per i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia Progetti Lavori S.r.l. ed SGM S.r.l., ad esito di favorevole accoglimento della
- ANNO 2011 Senza ricadute economiche.
- ANNO 2016 appello

proposta di concordato in Genia Spa.
La causa è stata differita all'udienza del 24.1.2018 in attesa dell'esito dell'istanza di concordato preventivo.

- 15 GENIA –
OPPOSIZIONE
STATO PASSIVO
COMPETENZA:
Affari Generali/
TECNICO/
FINANZIARIO/
PARTECIPATE
- Opposizione del Comune allo stato passivo del fallimento Genia spa ANNO
avanti il **Tribunale di Lodi.** 2016
Incarico Avv. Filippo Carimati.
Deposito atto 30.09.16.
Udienza 28.03.17: il legale dell'Ente ha provveduto ad evidenziare al Giudice quale fosse lo stato dei fatti e quindi ha chiesto un breve rinvio per consentire la definizione della proposta concordataria. Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 4 luglio 2017 per trattazione.
Presentazione proposta di concordato depositata in data 08.08.17 presso il Tribunale di Lodi.
Udienza 20.10.17: dato atto dell'avvenuto deposito della proposta di concordato e dell'attesa di conoscerne l'esito, rinvio della causa all'udienza del 14 settembre 2018 per trattazione.
- 16 GENIA –
CONCORDATO
FALLIMENTARE
COMPETENZA:
Affari Generali/
TECNICO/
FINANZIARIO/
PARTECIPATE
- Ricorso alla procedura di concordato fallimentare avanti il **Tribunale di Lodi.** ANNO
Incarico ad Avv. Filippo Carimati ed al Dott. Renzo Radicioni. 2016
Delibera di C.C. n. 61/2016 di approvazione del ricorso alla procedura di concordato fallimentare, dando mandato di procedere alle azioni conseguenti al fine di predisporre entro il mese di gennaio 2017 il deposito dell'istanza presso il Tribunale di Lodi per l'avvio del relativo iter procedurale riferendo al Consiglio, tramite la Commissione Bilancio, sull'evoluzione della procedura, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale ex art.42 Tuel.
Det. n. 712 del 29.12.16 – Impegno sul bilancio pluriennale delle risorse finanziarie che l'Ente intende destinare per l'esecuzione del concordato: Anno 2016 €.950.000, Anno 2017 €.1.500.000, Anno 2018 €.2.000.000.
Presentazione proposta di concordato depositata in data 08.08.17 presso il Tribunale di Lodi, con riserva di depositare le proposte di concordato anche per i Fallimenti Genia Ambiente S.r.l., Genia Progetti Lavori S.r.l. ed SGM S.r.l., ad esito di favorevole accoglimento della proposta di concordato in Genia Spa. Riacquisto immobili.
- 17 GENIA
DISTRUZIONE
- Ricorso avanti il **TAR** per annullamento della delibera di C.C. n. ANNO
35/2013, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per 2014 Valore causa: Avere €.80.240
x canone.

<p><u>GAS SRL</u> COMPETENZA: TECNICO</p>	<p>l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, e della successiva delibera di G.C. n. 170/2014, con cui è stato aggiornato il suddetto onere sulla base dell'indice Istat. <u>Incarico ad Avv. Carlo Andena.</u> Non è stata fissata la prima udienza.</p>		
<p>18 <u>G.I.</u> COMPETENZA: TECNICO</p>	<p>Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso avanti il Tribunale di Lodi per richiedere al Presidente di disporre la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio affinché provveda ad accertare lo stato dei luoghi a seguito di infiltrazioni d'acqua nell'immobile in V. Corridoni n. 6, ed i difetti di funzionamento e/o manutenzione della rete fognaria. <u>Incarico ad Avv. Angelo Cortesini.</u> Udienza 17.03.17 di conferimento dell'incarico al C.T.U. Inizio operazioni peritali 31/03/17. Dalla relazione peritale del CTU, si evidenzia che le opere ammontano a € 6.550,00 e che la sistemazione della rottura, verificatasi su suolo pubblico, all'esterno della proprietà dell'attrice, più precisamente sul condotto di allaccio alla fognatura, è di competenza della società Amiacque s.r.l., Ente che gestisce la fognatura e quindi è responsabile della manutenzione delle condotte fognarie poste nel suolo.</p>	<p>ANNO 2017</p>	<p>Valore causa: Richiesta risarcimento danni oltre interessi tramite CTU.</p>
<p>19 <u>G.R.</u> COMPETENZA: RICORSE UMANE</p>	<p>Ricorso presso il Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro – promosso dal dipendente per accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento dell'Ente con cui è stato revocato l'orario part time a 24 ore settimanali goduto in precedenza dalla ricorrente, ripristinando l'orario di lavoro a tempo parziale goduto dall'attrice prima della revoca. <u>Incarico ad Avv. Salvatore Loschiavo.</u> Udienza 04.10.17: stanti concrete possibilità di definizione conciliata della vicenda, il Giudice ha disposto rinvio al 30 Gennaio 2018 per verificare l'avvenuta conciliazione ovvero, in caso contrario, per pronunciarsi sull'ammissione dei mezzi istruttori.</p>	<p>ANNO 2017</p>	<p>Senza ricadute economiche.</p>
<p>20 <u>K.D.</u> COMPETENZA: SERVIZI SOCIALI</p>	<p>Ricorso promosso avanti il Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro in merito al diniego alla ricorrente dell'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, dell'assegno di maternità e dell'assegno di natalità. <u>Incarico ad Avv. Barbara Roberta Radaelli.</u> Udienza 16.6.2017 all'esito della quale il Giudice si è riservato di decidere. In attesa della sentenza.</p>	<p>ANNO 2017</p>	<p>Senza ricadute economiche.</p>

21 <u>LE DARSENE</u> COMPETENZA: TRIBUTI	Ricorsi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale in merito ANNO alla richiesta di annullamento di avvisi di accertamento in rettifica IMU 2017 anni 2012, 2013, 2014 e 2015, rispettivamente per i seguenti importi: €.89.604,00, €.102.537,00, €.98.762,00 ed €.96.337,00. <u>Incarico alla D.ssa De Francisci.</u> Deposito costituzione in giudizio e controdeduzioni in data 25.07.17. Udienza di trattazione 16/01/2018.	Valore causa: Avere x IMU €.89.604,00 (2012), €.102.537,00 (2013), €.98.762,00 (2014) ed €.96.337,00 (2015).	
22 <u>MACAO.888 SAS</u> COMPETENZA: TECNICO	Ricorso avanti il Presidente della Repubblica , promosso per ANNO l'annullamento, previa domanda incidentale di sospensione, del 2017 Provvedimento prot. Num. 6440/2017, con il quale l'Ente ha provveduto ad inibire alla ricorrente l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività di raccolta gioco lecito mediante apparecchi presso i locale siti in V.Tolstoj. <u>Incarico ad Avv. Claudio Linzola.</u> Trasmissione ricorso al Ministero delle infrastrutture con le deduzioni del Comune (04.08.17). Il Ministero delle infrastrutture ha inviato il ricorso al Ministero dell'interno per competenza. Il Ministero dell'interno in data 12.10.17 ha scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri evidenziando la propria incompetenza all'esame del ricorso e inoltrando gli atti per l'invio al Dicastero competente. La Presidenza del Consiglio ha trasmesso il ricorso in data 16.11.17 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma.	Senza ricadute economiche.	
23 <u>MASTER 2 SRL</u> COMPETENZA: TECNICO	Appello promosso dal Comune avanti il Consiglio di Stato avverso ANNO la sentenza di 1° grado n. 1196/2016, depositata in data 16/6/2016, nei 2016 contenziosi riuniti avanti il TAR, che ha visto la parziale soccombenza dell'Ente. Ricorso notificato a Master tramite posta. Appello promosso da Master 2 Srl avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza di 1° grado n. 1196/2016. Deposito atto di costituzione 24.03.17. Non è stata fissata la prima udienza. <u>Incarico ad Avv. Brunello De Rosa.</u> Det. n. 676 del 23.12.16: Versamento compenso (€2.150,00) per verifica all'Agenzia delle Entrate a seguito della sentenza di 1° grado n. 1196/2016. Non è stata fissata la prima udienza.	Valore causa: Restituire €.90.467,00 per oneri.	Comunicazione dell'Avv. De Rosa del 5.12.2017: ritiene che difficilmente il ricorso in appello verrà accolto considerando che le motivazioni della sentenza impugnata sono solide. Ritiene comunque prudente costituire un fondo rischi. Deposito a bilancio dell'ente di €95.713,00. Riconoscimento debito fuori bilancio con delibera C.C. n. 32 del 29.7.2016.

- 24 MILPAR
COMPETENZA:
TECNICO
- Ricorso avanti il **TAR** per l'annullamento, previa sospensione, del ANNO
provvedimento prot. 18223/2014 di sospensione dell'istanza per il 2014
rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare in V.Tolstoj 66,
piano II°. Ricorso per motivi aggiunti di Milpar per l'annullamento previa
sospensione del provvedimento prot. n. 23324/14 di sospensione
dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare
di V.Tolstoj 66, piano I°, e per l'accertamento al rimborso alla ricorrente
di un importo pari al costo di costruzione.
Incarico ad Avv. Mario Viviani.
Camera di Consiglio 21.01.15: Milpar ha depositato l'atto di rinuncia alla
sospensiva, preso atto del deposito in Comune del collaudo delle opere
di urbanizzazione primaria. Emissione certificati di agibilità (prot.
2387/15 e prot. 3278/15).
In data 16.03.15 il difensore di Milpar ha depositato un atto di obbligo
con il quale l'ente è stato autorizzato a trascrivere l'atto di vincolo alla
destinazione a sala cinematografica per anni 20 dall'inizio dell'esercizio.
In data 18.03.15 Milpar ha depositato l'istanza di parziale cessazione
della materia del contendere "limitatamente alle azioni di annullamento".
- Valore causa: Restituire
€.274.426,93 oltre interessi
da compensare con il debito
di Milpar verso il Comune in
relazione dall'ingiunzione di
pagamento richiamata nel
provvedimento impugnato)
come da comunicazione
dell'Avv. Viviani del 13.10.16.
- Comunicazione dell'Avv.
Viviani del 17.1.2017:
ritiene che -allo stato della
documentazione prodotta
dalla ricorrente- vi siano
non poche probabilità
(60%) di veder respinta la
domanda di condanna del
Comune; inoltre ritiene di
non produrre istanza di
prelievo per non
sollecitare la discussione
di merito di primo grado
nell'esercizio 2017.
Comunicazione di
aggiornamento dell'Avv.
Viviani: informa che, dalla
consultazione del fascicolo
elettronico, non risulta
ancora fissata l'udienza di
discussione del ricorso ne
risultano depositati
istanze o ulteriori
documenti da parte della
ricorrente; non ritiene che
vi siano eventuali azioni
che il Comune debba
intraprendere e rimanda
alle sue valutazioni
espresse in precedenza.
- 25 P.I.I. ex albergo
- esposto
COMPETENZA:
TECNICO
- Esposto alle autorità competenti per un eventuale ipotesi di illecito, ANNO
relativi agli atti ed alle procedure amministrative necessarie per la 2013
realizzazione del PII "Ex albergo in località Zivido".
Incarico ad Avv.ti Giovanni e Teodosio Petrarà.
Deposito esposto in data 27.01.14.
Il procedimento risulta ancora nella fase di indagini.

26 <u>POLIZIA LOCALE</u> COMPETENZA: RISORSE UMANE	Procedimento penale avanti la Procura di Lodi a seguito di avviso di garanzia e sul diritto di difesa notificato ad alcuni dipendenti della Polizia Locale, in qualità di persone indagate per ipotesi di reato di cui agli artt. 582 e 610 del c.p. <u>Incarico ad Avv. Stefano Rigutto.</u> Attesa prescrizione (7 anni).	ANNO 2009	Senza ricadute economiche.	
27 <u>SANTA BRERA SRL</u> COMPETENZA: TECNICO	Ricorso avanti il TAR contro il Comune e nei confronti di Soc. Synergy One e Milpar, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'atto prot. 14980/2012, di rigetto della richiesta di intervento inibitorio di SANTA BRERA, in merito alla DIA n. 43453/2011 in relazione all'accordo di programma per l'attuazione del PII ex albergo. <u>Incarico Studio Legale Legalmente - Avv. Giuseppe Salerno.</u> Ordinanza n. 1129/12: il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione condannando Santa Brera alla liquidazione in favore del Comune delle spese della fase cautelare. In attesa di fissazione udienza di merito.	ANNO 2012		Comunicazione dell'Avv. Salerno del 30.1.2017: considerato che non risultano attività dal 2012, il ricorso andrà in perenzione.
28 <u>UNIECO SOC.COOP. a r.l.</u> COMPETENZA: FINANZIARIO/ TECNICO	Ricorso avanti il Tribunale di Milano nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese, di Cassa Di Risparmio di Bologna S.p.A. e del CIMEP con il quale viene richiesto al Giudice di accertare e dichiarare la carenza di titolarità del Comune in ordine al pagamento della somma richiesta a titolo di conguaglio e in ordine all'escussione della fideiussione. <u>Incarico ad Avv. Mario Viviani.</u> Udienza 4.5.2017. Con provvedimento ministeriale del 07.04.17 Unieco è stata messa in liquidazione e pertanto il Giudice ha disposto l'interruzione del processo. Il Comune ha deciso di perseguire il massimo recupero possibile prima che il Commissario abbia a riassumere il giudizio, mediante trattative con gli aventi causa della UNIECO.	ANNO 2016	Valore causa: Avere €.892.606,99 per escussione polizza fideiussoria	Comunicazione dell'Avv. Viviani del 18.1.2017: ritiene che il Comune abbia titolo per il conguaglio richiesto.
29 <u>UNIPOL ASSICURAZIONI</u> COMPETENZA: ECONOMATO	A seguito di un incidente stradale occorso in data 3.8.2009 ad una autovettura di servizio della P.L., l'Assicurazione dell'Ente all'epoca non ha provveduto alla liquidazione dei danni chiedendo di rivolgere la richiesta direttamente alla compagnia del responsabile. Azione legale promossa dall'ente per la richiesta di risarcimento nei confronti di UGF Unipol. <u>Incarico ad Avv. Susanna Cacciari.</u> Udienza 12.05.17: il Giudice ha dichiarato la contumacia di UNIPOL SAI Assicurazioni ed ha rinviato la causa al 17.11.2017 per la discussione dei	ANNO 2016	Valore causa: Avere €.6.954,59 per risarcimento danni oltre agli interessi commerciali dal dovuto al saldo.	

mezzi istruttori concedendo termini ex art. 183 6° comma nn. 2 e 3 c.p.c. per integrare le istanze istruttorie e produrre documenti.
Udienza del 17.11.17: il Giudice ha trattenuto la causa in decisione; successivamente, però, con ordinanza del 23 novembre 2017 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del motociclo rinviando la causa al 18 maggio 2018.

- 30 VITTORIA Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Lodi chiedendo al ANNO
ASSICURAZIONI Giudice di accertare e dichiarare l'invalidità della polizza n. 2017
- P.I.I. Cascina 213.071.0000901905, in conseguenza della nullità virtuale
Selmo dell'obbligazione di cui all'art. 9 della convenzione urbanistica, oltre
COMPETENZA: all'intervenuto adempimento da parte di Halesia Srl e l'inefficacia
FINANZIARIO/ sopravvenuta della polizza n. 213.071.0000901906, con conseguente
TECNICO illegittimità dell'escussione avviata dall'Ente.
Incarico ad Avv. Marco Locati.
Udienza 15.12.17.
- Valore causa: Avere Euro 2.068.123,39 ed Euro 75.000,00 per escussione polizze fideiussorie.

GIUDIZI AVANTI IL GIUDICE DI PACE – SINISTRI STRADALI

- 31 T.A. Citazione promosso avanti il Giudice di Pace di Lodi chiedendo al Giudice ANNO
COMPETENZA: di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di San Giuliano 2016
ECONOMATO Milanese nel sinistro avvenuto in data 12.11.2015 presso Via Brigate Partigiane, e di condannare l'Ente al pagamento dei danni, oltre rivalutazione, interessi e spese legali.
Incarico ad Avv. Ruggero Salomone.
Udienza 11.1.2017, differita al 18.01.17 per l'ammissione dei mezzi istruttori: il Giudice si è riservato di decidere in merito.
Ordinanza riservata del 23.02.17: il Giudice di Pace ha ammesso alcuni capitoli di prova testimoniale sul fatto storico articolati da parte attrice, ed ha differito la causa per l'audizione dei testi.
Udienza del 17.05.17 di escussione la Signora Porretta, teste di parte attrice. Udienza del 20.09.17 di escussione del carrozziere, ultimo teste di parte attrice. All'esito dell'udienza, il Giudice di Pace ha caldeggiato una soluzione conciliativa della controversia, ed ha rinviato la procedura al 10.01.2018 per la precisazione delle conclusioni e note conclusive.
- Valore causa: Richiesti € 931,90 + spese legali, rivalutazione monetaria e interessi legali x risarcimento danni.
- 32 S.A. Ricorso in appello promosso avanti il **Tribunale di Lodi** avverso e per ANNO
COMPETENZA: la riforma della sentenza di 1° grado emessa dal Giudice di Pace. 2017
ECONOMATO
- Valore causa: Richiesti € 1.350,00 + spese legali,

Incarico ad Avv. Ruggero Salomone.

In 1° grado il Sig. S. ha promosso la causa avanti il Giudice di Pace di Lodi in relazione al sinistro avvenuto in data 1.7.2015 in San Giuliano Mil.se; con sentenza n. 417/2016 sono state rigettate le domande attoree, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'Ente per €.850,00 oltre accessori.

Domanda di mediazione promossa dal ricorrente in data 18.10.17 all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Mail dell'Avv. Salomone all'Organismo di Conciliazione in data 10.11.17 comunicando che l'Ente non aderisce alla proposta di mediazione, non ritenendo esservi i presupposti per una definizione transattiva della controversia, atteso la validità delle motivazioni poste dal Giudice di Pace di Lodi a fondamento della sentenza nr. 417/16.

Udienza per la trattazione 28 febbraio 2018.

rivalutazione monetaria e
interessi legali x risarcimento
danni.

ALTRI CONTENZIOSI

- 33 B.M.L
COMPETENZA:
TECNICO
Ricorso al Presidente della Repubblica per l'annullamento previa sospensione del provvedimento emesso dal Dirigente UTC, ANNO 2003 prot. 30576/02, con cui viene in giunta la demolizione di un box sito all'interno della sua proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi.
Trasmissione ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (31.01.03). Il Ministero, dopo aver acquisito le controdeduzioni del Comune, ha inviato il ricorso al Consiglio di Stato chiedendone il parere. Parere del Consiglio di Stato: respingere la domanda della ricorrente.
In attesa del decreto.
- 34 C.E.
COMPETENZA:
TECNICO
Ricorso straordinario proposto dal Comune al Capo dello Stato per annullamento provvedimento di rinnovo autorizzazione ANNO 2004 esercizio attività adottato dalla Provincia.
In attesa del decreto.
- 35 G e G
COMPETENZA:
TECNICO
Ricorso alla Pretura di Milano R.G N.5433/99 per immediata reintegrazione del possesso di aree oggetto di spoglio da parte ANNO 1999 del Comune. Udienza 31.05.01: discussione comparsa conclusionale, con la quale si è eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998); la controparte ha sollevato eccezioni di incostituzionalità del predetto art. 34. Il Giudice ha disposto la sospensione del giudizio fino ad avvenuto deposito della sentenza della Corte Costituzionale. (trasmissione in data 23.05.11).
In attesa sentenza.

RECUPERO CREDITI

- 36 ALLIANZ ASSICURAZIONI – P.I.I. Ex Pirelli
COMPETENZA: FINANZIARIO/TECNICO
- Ricorso per **decreto ingiuntivo** promosso dall'Ente avanti il Tribunale di Lodi, previa nuova intimazione stragiudiziale da parte del legale, nei confronti di Allianz Assicurazioni spa in relazione all'escussione della polizza fideiussoria n. 109231712 rilasciata alla società Europea Immobiliare Srl a garanzia della realizzazione degli alloggi comunali per l'importo di €.1.500.000,00, in relazione alla convenzione urbanistica del 28/11/2006 di rep. n. 20290, avente ad oggetto "Programma Integrato di Intervento area ex Pirelli Cavi".
Incarico ad Avv. Susanna Cacciari.
In data 10.08.17 è stata inviata a Europea Imm.re ed a Allianz la lettera di escussione della polizza n. 109231712.
In data 27.09.17 l'Avv. Cacciari ha inviato intimazione di pagamento ad Allianz: la dott.ssa Di Paolo (della compagnia) ha riferito che in data 21 settembre 2017, ricevuta la lettera con la quale è stata escussa la garanzia, aveva scritto al Comune chiedendo l'invio di documentazione per istruire la pratica.
In data 16.10.17 l'Avv. Cacciari ha inviato i documenti ad Allianz, chiarendo i vari aspetti ed invitando nuovamente l'assicurazione al pagamento dell'importo di €.1.500.000,00.
- ANNO 2017
- Valore causa: Euro 2.068.123,39 per escussione polizza fideiussoria
- 37 UNISPORT in liq.
COMPETENZA: TECNICO
- Azione esecutiva** per recupero credito per spese legali vantato dall'Ente a seguito della sentenza di I° grado n. 1077/2015 e dell'ordinanza di II° grado n. 2116/2016.
Incarico ad Avv. Riccardo Marletta.
Indagini patrimoniali approfondite al fine di verificare la presenza di eventuali rapporti finanziari su base nazionale.
Dall'esito risulta che esiste un unico rapporto bancario accesso presso l'Unicredit ma senza capienza.
- ANNO 2015
- Valore causa: Recuperare le spese legali:
- causa Consiglio di Stato (€.5.000 oltre accessori)
- causa Tribunale (€.27.804 oltre accessori)
- causa Corte d'Appello (€.6.500 oltre accessori)
- 38 M.G.
COMPETENZA: ECONOMATO
- Azione esecutiva** per ottenere il recupero del credito vantato dal Comune. Con la sentenza n. 450/2012 della Corte dei Conti il Sig. M. è stato condannato al pagamento in favore dell'Ente di €.39.865,16, oltre rivalutazione e interessi, in relazione all'azione di responsabilità promossa dalla Procura di Milano in riferimento all'appalto di refezione scolastica del Comune per il periodo 1.9.06-31.8.09.
Incarico ad Avv. Susanna Cacciari.
Sentenza della Corte dei Conti n. 642 depositata in data 12.12.2016 di
- ANNO 2016
- Valore causa: Avere €.229.110,12 per risarcimento del danno a carico del Sig. Maltese in oltre spese liquidate in Euro 933,55 (come da sentenza).

accoglimento parziale dell'appello R.G. n. 45856 promosso dal Sig. M.G. avverso la sentenza della Corte dei Conti n. 450, e di rideterminazione del risarcimento del danno da porre a carico del Sig. M.G. in €.229.110,12, oltre spese liquidate in Euro 933,55.

Notifica in data 05.01.2017 dell'ingiunzione di pagamento. Notifica atto di precetto intimante il pagamento di Euro 231.011,88 in data 15.05.2017.

In corso verifiche patrimoniali.

Proposta transattiva avanzata dal legale di controparte. Richiesta autorizzazione alla Corte dei Conti in data 15.06.17 per procedere ad un accordo bonario con il debitore. La Corte dei Conti in data 16.10.17 ha risposto che le attuali norme sull'esecuzione delle sentenza di condanna emesse dalla Corte sono relative al recupero integrale del credito erariale e non contemplano alcuna soluzione transattiva. Comunicato al Sig. Maltese che la proposta a saldo e stralcio non può essere accettata. Predisposizione nuova notifica atto di precetto, per poi procedere alle azioni esecutive come indicato dalla Corte dei Conti.

39 C.E.
COMPETENZA:
TECNICO

Azione esecutiva per recuperare il credito dovuto dalla Ditta Cavalloni, a seguito della sentenza n. 1620/2002, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso dell'attore per annullamento delibera G.C. n. 67/2000 che prevedeva a suo carico il pagamento degli oneri per la concessione edilizia in sanatoria del condono e degli oneri dovuti come differenza tra il condonato e l'autorizzato dalla Regione in sede di approvazione del progetto, e per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto.

Incarico ad Avv. Riccardo Marletta.

Procedura di pignoramento immobiliare pro quota degli immobili siti nel Comune di San Giuliano Milanese. In fase di definizione proposta transattiva per la definizione delle vertenze pendenti.

Approvazione **atto transattivo** con deliberazione G.C. n.185 del 01.08.17 nel quale viene stabilito, tra l'altro,

- il versamento da parte del Sig. C.E. di €.27.713,28 a titolo di saldo degli oneri di urbanizzazione, sanzioni ed interessi correlati al condono edilizio chiesto il 4.10.1985 per la sanatoria degli uffici, dell'abitazione e del capannone.

- il versamento da parte del Sig. C.E. Di €.288.000,00 in 60 rate mensili di €.4.800,00 ciascuna, con scadenza nel giorno 30 di ogni mese, a

ANNO
2015

Valore causa: Avere
€.328.500,00 per oneri di
urbanizzazione.

Prossimamente chiusa
(gennaio 2018). Arriverà
atto transattivo firmato.

titolo di oneri di urbanizzazione, sanzioni ed interessi relativi al progetto del centro di raccolta e demolizione di carcasse di veicoli a motore. A garanzia del predetto versamento, il Signor C.E. deposita, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, fidejussione bancaria a prima richiesta del valore di €.288.000,00.

- il rilascio da parte del Comune del condono edilizio e della conseguenziale autorizzazione all'agibilità degli uffici, dell'abitazione e del capannone.

- la contestuale restituzione da parte del Comune della fidejussione n. 4015293 del 26.1.2001 prestata dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

- il deposito telematico dell'istanza di rinuncia da parte del Comune ad ogni e/o qualsiasi azione conseguente al procedimento esecutivo attivato nei confronti del Signor C.E. avanti il Tribunale di Lodi.

STRAGIUDIZIALE

ALFA AUTO –
SALERNO
GIOVANNI
COMPETENZA:
POLIZIA LOCALE

Alfa Auto Carrozzeria di Salerno Giovanni ritiene di essere titolare nei confronti dell'Ente di crediti derivanti da prestazioni contrattuali inerenti in generale il recupero, l'affidamento in custodia, la demolizione di autoveicoli.

Incarico ad Avv. Susanna Cacciari.

In fase di trattativa per una definizione di una transazione stragiudiziale/accordo bonario della vicenda al fine di evitare le procedure giudiziarie.

In data 17.11.17 l'avv. Orlando ha comunicato al nostro legale che il suo cliente non accetta le condizioni ed i limiti posti dal Comune. Ritiene, pertanto, non esserci altra possibilità che quella di un accertamento e riconoscimento giudiziale dei suoi diritti.

ANNO Richiesti €.817.632,82.

2017

Comunicazione del legale: ritiene che, sulla base dei documenti trasmessi da Alfa Auto (costituita solo da richieste di liquidazione e non da fatture) ed a seguito dell'analisi sui conteggi effettuati dal Dr. Simighini, risulta un potenziale debito nei confronti di Alfa Auto al 31.12.2016 pari ad €.354.455,31, iscrivibile a bilancio come fondo rischi.

San Giuliano Milanese, 19/1/2018

Nella presente tabella sono indicate soltanto le cause pendenti per la quali il legale incaricato ha valutato possibili rischi di soccombenza per l'Ente, e sono escluse quindi le cause pendenti con una valutazione di rischio remoto da parte dell'Avvocato.

<u>n.</u>	<u>nominativo</u>	<u>contenzioso</u>	<u>oneri potenziali</u>
8	<u>COMUNE DI SAN DONATO MILANESE/ASS. FRATERNITA' ENTE MORALE ONLUS</u>	Ricorso in appello promosso dal Comune di San Donato Milanese avanti al Corte d'Appello di Brescia , per chiedere al Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di 1° grado n. 398/2017, e nel merito, in riforma totale o parziale dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Comune di San Donato Milanese, riconoscendo il Comune di San Giuliano Milanese quale soggetto obbligato a corrispondere gli oneri economici relativi alla collocazione della minore S.M. presso una famiglia dell'Associazione Fraternità Ente Morale Onlus <u>L'Avv. Radaelli ritiene che, in caso di accoglimento dell'Appello, anche nella fattispecie di parziale riforma della sentenza di primo grado, la conseguente pronuncia da cui deriverà l'obbligazione pecuniaria ricadrà sul Comune di San Giuliano Milanese, Terzo chiamato, circostanza che ritiene debba essere considerata.</u>	€.154.000,00
24	<u>MILPAR</u>	Ricorso avanti il TAR per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. 18223/2014 di sospensione dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare in V.Tolstoj 66, piano II° e del provvedimento prot. n. 23324/14 di sospensione dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare di V.Tolstoj 66, piano I°, e per l'accertamento al rimborso alla ricorrente di un importo pari al costo di costruzione. <u>L'Avv. Viviani ritiene che vi siano non poche probabilità (60%) di veder respinta la domanda di condanna del Comune.</u>	€.280.000,00
	<u>ALFA AUTO – SALERNO GIOVANNI</u>	Contenzioso stragiudiziale con Alfa Auto Carrozzeria di Salerno Giovanni che ritiene di essere titolare nei confronti dell'Ente di crediti derivanti da prestazioni contrattuali inerenti in generale il recupero, l'affidamento in custodia, la demolizione di autoveicoli. <u>L'Avv. Cacciari ritiene che, sulla base dei documenti trasmessi da Alfa Auto ed a seguito dell'analisi sui conteggi effettuati dal Dr. Simighini, risulta un potenziale debito nei confronti di Alfa Auto al 31.12.2016 pari ad €.354.455,31, iscrivibile a bilancio come fondo rischi.</u>	€.355.000,00
			----- €.789.000,00